

**POLIZZA PER L'ASSICURAZIONE KASKO**  
**LOTTO 5 - CIG 7403901463**

*Contraente / Ente*

**COMUNE DI SINISCOLA**

*sede legale*

**VIA ROMA 125**

*Partita I.V.A.*

**00141070912**

*c.a.p.*

**08029**

*città*

**SINISCOLA (NU)**

***Oggetto della copertura / Descrizione del rischio***

Si assicurano i danni che i mezzi privati utilizzati dai dipendenti (propri o di terzi) possano subire, in marcia o in sosta, durante l'uso per lo svolgimento di missioni e/o trasferte per adempimento di servizio, regolarmente autorizzate dall'Ente di appartenenza, limitatamente al tempo ed al percorso strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni del servizio stesso.

Sono assimilati ai dipendenti anche il Sindaco e gli Amministratori.

Ai fini della garanzia prestata con la presente polizza, faranno fede le registrazioni della Contraente.

***Somme assicurate***

Garanzia incendio e furto            €                    15.000,00    per ciascun sinistro

Garanzia guasti accidentali        €                    15.000,00    per ciascun sinistro

***Determinazione del premio***

Il premio della presente polizza viene determinato nella misura sotto riportata per ogni chilometro di percorrenza effettivamente percorso per missioni con uso di autoveicoli privati.

All'inizio di ogni periodo assicurativo si procederà all'addebito del deposito premio calcolato sul valore preventivo dei chilometri, dichiarato dalla Contraente, con regolazione del premio effettivamente dovuto al termine dell'annualità assicurativa o del minore periodo previsto.

Il premio annuo di polizza si deve intendere quale premio minimo comunque dovuto alla Società.

Preventivo chilometri annui percorsi

3.000

Premio per chilometro, inclusivo di accessori ed imposte,            €

***Premio alla firma dal 30.04.2018 al 30.04.2019***

€  di cui accessori €

imposte €

***Premio rate successive dal 30.04.2019***

€  di cui accessori €

imposte €

***Durata della polizza***

La polizza avrà durata dalle ore 24,00 del 30.04.2018 e scadenza alle ore 24.00 del 30.04.2020, con rateazione annuale del premio al 30.04 di ciascun anno.

Resta convenuto e pattuito che la polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Il Contraente potrà avvalersi, comunque, della facoltà di chiedere la proroga del contratto per i 120 giorni (centoventi) giorni dopo la scadenza, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di nuovo contratto. La Società si obbliga a prorogare il contratto alle condizioni economiche e normative in corso.

## LEGENDA

<b>Contraente</b>	il soggetto che stipula l'assicurazione per conto proprio e/o di chi spetta
<b>Assicurato</b>	il soggetto il cui interesse è garantito dall'assicurazione
<b>Assicurazione</b>	il contratto di Assicurazione
<b>Società</b>	la o le compagnie di assicurazione sottoscrittrici della polizza
<b>Polizza</b>	il presente contratto di assicurazione
<b>Premio</b>	la somma dovuta alla Società
<b>Rischio</b>	la possibilità che un evento dannoso si manifesti
<b>Franchigia</b>	somma fissa non indennizzabile
<b>Indennizzo</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro indennizzabile
<b>Scoperto</b>	percentuale di danno non indennizzabile
<b>Sinistro</b>	il verificarsi di un evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
<b>Mezzi</b>	mezzi di trasporto a motore o natanti privati (ovvero non intestati al P.R.A. a nome della Contraente), compresi gli accessori fono-audio-visivi, usati per motivi di missioni e/o trasferite per adempimento di servizio regolarmente autorizzate dal Contraente

Si intendono operanti solo le seguenti condizioni e norme. La firma apposta dalla Contraente su moduli della Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

## SEZIONE 1 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### ART. 1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.. Il Contraente deve comunicare agli Assicuratori ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. La mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

### ART. 1.2 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

L'Assicurato o il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.)

### ART. 1.3 - DURATA DELLA POLIZZA

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Il Contraente potrà avvalersi, comunque, della facoltà di chiedere la proroga del contratto per i 120 giorni (centoventi) giorni dopo la scadenza, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di nuovo contratto. La Società si obbliga a prorogare il contratto alle condizioni economiche e normative in corso.

### ART. 1.4 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza e il versamento del premio potrà essere effettuato nei 30 (trenta) giorni successivi. I premi devono essere pagati, per il tramite del broker, alla Direzione della Società o all'Agenzia della stessa che gestisce la polizza. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° (trentesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 del Codice Civile.

### ART. 1.5 - DETERMINAZIONE E REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio della presente Assicurazione è commisurato all'applicazione del relativo premio, in apposita sede indicato, da calcolarsi sul numero totale dei chilometri percorsi dalle persone autorizzate come specificato in polizza, allo svolgimento di missioni per conto dell'Ente Contraente con autoveicoli privati.

Entro 90 (NOVANTA) GIORNI dalla fine del periodo annuo, o minore, di assicurazione, la Contraente dovrà fornire per iscritto alla Società il dato consuntivo necessario per l'effettuazione della regolazione premio.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei trenta giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società.

Se il Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente/Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente/Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

#### **ART. 1.6 - RECESSO A SEGUITO DI SINISTRO**

La Società e/o il Contraente hanno facoltà, dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, di comunicare il proprio recesso dal contratto rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 90 giorni. In caso di recesso da parte della Società, la stessa rimborserà al contraente i ratei di premio pagati e non goduti escluse le imposte.

#### **ART. 1.7 – RESCINDIBILITÀ ANNUA**

La Società e/o il Contraente hanno facoltà di rescindere il contratto, anche se di durata poliennale, a mezzo lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di almeno 90 giorni da ogni scadenza annuale.

#### **ART. 1.8 -MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

#### **ART. 1.9 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telex, posta elettronica o simili) indirizzata alla Società anche tramite l'Intermediario al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

#### **ART. 1.10 - ONERI FISCALI**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

#### **ART. 1.11 - FORO COMPETENTE**

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

#### **ART. 1.12 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

#### **ART. 1.13 - OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO**

Gli Assicuratori alle scadenze annuali, o in caso di recesso anticipato, alla data di interruzione della copertura, si impegnano a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione del numero e dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

#### **ART. 1.14 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Società, il Contraente e l'Intermediario si impegnano a rispettare le disposizioni normative previste dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Il pagamento delle somme (premi e franchigie) effettuato dal Contraente alla Società e all'Intermediario, oltretutto l'impiego delle somme stesse, verrà effettuato in conformità con quanto stabilito dalla già citata Legge n. 136 del 13.08.2010 inerente la tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato rispetto delle norme previste dalla

predetta Legge, da parte della Società e dell'Intermediario, costituisce causa di risoluzione del contratto ex art. 3 co 9-bis.

#### **ART. 1.15 - COASSICURAZIONE E DELEGA**

Le imprese assicuratrici indicate nel riparto affidano la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla impresa Delegataria che si impegna a informare le Coassicuratrici. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

#### **ART. 1.16 – PRINCIPIO DI SOLIDARIETÀ TRA COASSICURATORI**

A deroga di quanto previsto dall'art. 1911 è stabilito il principio di solidarietà; pertanto la società delegataria, in via solidale, sarà comunque tenuta a rispondere nei confronti dell'assicurato e/o contraente, di tutti gli obblighi derivanti dal contratto.

#### **ART. 1.17 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **ART. 1.18 – CLAUSOLA BROKER**

Si prende e si da atto che la gestione e l'esecuzione del presente contratto è affidata alla rispettabile ARENA BROKER S.r.l. - Verona – via Pancaldo, 70 – R.U.I. n° B000163766 – in qualità di Broker, ai sensi del D.L. 209/2005.

Agli effetti delle condizioni normative tutte della presente polizza, la Società da atto che ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia, facendo fede per la copertura la data risultante da un documento ufficiale, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia, nel nome e per conto dell'Assicurato, si intenderà fatta dall'Assicurato stesso.

### **SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE**

#### **ART. 2.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società risponde dei danni materiali e diretti derivanti ai mezzi assicurati (come da definizioni di polizza), compresi accessori stabilmente installati sui veicoli, ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) e fonoaudiovisivi, durante lo svolgimento di missioni per conto dell'Ente, da:

- a) incendio, fulmine, esplosione, scoppio del carburante, furto e/o rapina totale o parziale, tentati o perpetrati, anche se derivanti da eventi sociopolitici, terrorismo e sabotaggio, incluso danni conseguenti a furto o tentato furto di cose non assicurate;
- b) collisione accidentale con altri veicoli o persone;
- c) caduta aeromobili, loro parti o cose trasportate e/o oggetti volanti in genere;
- d) uscita di strada, ribaltamento, caduta in acqua o precipizi;
- e) urto contro ostacoli fissi o mobili, inclusa caduta di cose trasportate da altri veicoli, compresa rottura dei soli vetri;
- f) urto subito in sosta;
- g) uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria;
- h) cedimenti e franamenti del terreno;
- i) terremoto ed alluvione;
- j) scioperi, serrate, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio.

#### **ART. 2.2 - ESCLUSIONI**

La garanzia non opera::

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) determinati da eruzioni vulcaniche e mareggiate;
- d) causati con dolo dell'Assicurato.

#### **ART. 2.3 – MASSIMO RISARCIMENTO E DEROGA ALLA PROPORZIONALE**

La Società non risarcirà per singolo mezzo somma superiore a quella indicata nel frontespizio di polizza.

Le somme assicurate nella presente polizza sono garantite nella forma a “PRIMO RISCHIO ASSOLUTO” e questo in deroga al disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

#### **ART. 2.4 - COLPA GRAVE DELL'ASSICURATO**

Con riferimento all'art. 1900 del C.C., si precisa che sono compresi in garanzia i danni derivanti dagli eventi garantiti determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato.

#### **ART. 2.5 - BUONA FEDE**

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesattezze od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento, né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha, peraltro, il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

#### **ART. 2.6 - VALIDITÀ TERRITORIALE**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati membri della Comunità Europea e degli Stati compresi nella Carta Internazionale (carta verde).

Per gli altri stati la validità della copertura è subordinata alla conferma scritta da parte della Società.

### **SEZIONE 3 – NORME IN CASO DI SINISTRO**

#### **ART. 3.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

Il Contraente deve, entro 10 (DIECI) GIORNI da quando venga a conoscenza di un sinistro, darne avviso scritto alla Società. Il Contraente, l'Assicurato o chi per essi devono fare gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile. Essi, se abbiano liberato o liberino i responsabili per danni dovuti ad un fatto ai medesimi imputabile, oppure abbiano comunque pregiudicato l'esercizio dell'azione di rivalsa, decadono da ogni diritto che possa loro derivare dal presente contratto.

L'Assicurato che dolosamente non adempie, in tutto od in parte, gli obblighi di cui sopra perde il diritto all'indennizzo. Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere, in tutto od in parte, gli obblighi di cui sopra, vede ridotto l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società. La Società si impegna a far effettuare le perizie di danno entro 5 (CINQUE) GIORNI lavorativi dalla data di comunicazione; trascorso tale termine l'Assicurato potrà dare corso alle riparazioni presso una carrozzeria di proprio gradimento, previa raccolta di documentazione fotografica del veicolo danneggiato e conservazione delle parti eventualmente sostituite. In caso di mancato intervento del perito incaricato dalla Società, trascorsi 30 (TRENTA) GIORNI dal completamento delle riparazioni, cesserà l'obbligo di conservazione delle parti sostituite.

#### **ART. 3.2 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO**

Premesso che in ogni caso il limite di indennizzo è rappresentato dalla somma assicurata indicata nel frontespizio di polizza l'ammontare del danno è dato dalla differenza fra valore del mezzo o delle sue parti al momento del sinistro ed il valore che eventualmente resta del mezzo stesso o delle parti interessate dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi, pertanto in caso di:

- danno totale: la liquidazione sarà uguale al valore commerciale corrente al momento del sinistro;
- danno parziale: la liquidazione avverrà con applicazione del degrado d'uso (non superiore al 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%) su

pezzi di ricambio meccanici, elettrici ma senza degrado su carrozzeria, manodopera e materiali d'uso (con il limite di risarcimento pari al valore commerciale del mezzo).

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui mezzi.

#### **ART. 3.3 – LIQUIDAZIONE DEI DANNI – NOMINA DEI PERITI**

L'ammontare del danno è concordato dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi.

Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

#### **ART. 3.4 – MANDATO DEI PERITI**

I Periti devono:

- 1) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 3.1 (Obblighi in caso di sinistro);
- 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il relativo valore;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

#### **ART. 3.5 - LIQUIDAZIONE**

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l'indennità e/o risarcimento dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta la notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. L'indennità viene corrisposta in Italia in valuta corrente.

Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla restituzione degli atti di liquidazione firmati.

#### **ART. 3.6 - RIVALSA**

La Società rinuncia espressamente al diritto di rivalsa che gli compete, ai sensi dell'art. 1916 CC., nei confronti del conducente del mezzo.

La Società

Il Contraente

Data \_\_\_\_\_

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il Contraente sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti:

Art. 1.6 - Recesso a seguito di sinistro

Art. 1.11 - Foro competente

Art. 1.7 – Rescindibilità annuale

Art. 3.1 - Obblighi in caso di sinistro

Data \_\_\_\_\_

La Società

Il Contraente

